

Sentenza del 23 marzo 2018 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott. Stefano Franchioni

Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo (conf., *ex multis*, Cass. n. 30735/2017). Conseguentemente, non può trovare applicazione la clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare, laddove la stessa non sia prevista anche nel definitivo ovvero in altro separato accordo contestualmente concluso.

La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949, co. 1, c.c. opera con riguardo ai diritti che scaturiscono dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta dal contratto di società o che derivano dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari

rapporti giuridici che una società (o il singolo socio) può contrarre al pari di ogni altro soggetto (conf., *ex multis*, Cass. n. 21903/2013). Pertanto, soggiacciono al termine di prescrizione ordinario i rapporti giuridici aventi titolo nel contratto di cessione di partecipazione azionaria stipulato tra il singolo socio e il soggetto acquirente della partecipazione ceduta.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal curatore fallimentare nei confronti dei soci di una s.p.a., con cui il medesimo chiedeva: (i) da un lato, la declaratoria di nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. del contratto preliminare di cessione delle azioni stipulato tra di essi, quali promittenti venditori, e la società poi fallita, quale promissaria acquirente, nonché dei successivi contratti di vendita e, (ii) dall'altro, la condanna dei convenuti alla restituzione di quanto da ognuno di essi incassato a titolo di prezzo per la cessione.

I convenuti si costituivano in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza/difetto di giurisdizione del tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare (e non prevista nei definitivi), nonché il decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. delle domande di nullità dei predetti contratti.

Sul punto il Tribunale, rilevato che le somme chieste in restituzione erano state corrisposte in forza dei singoli contratti di cessione (produttivi dell'effetto traslativo), e non del contratto preliminare, accertata l'infondatezza delle eccezioni di carenza di giurisdizione/incompetenza del tribunale adito e di prescrizione dell'azione di nullità, ha rigettato le domande preliminari formulate da parte convenuta, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio.

[Sent. 23.3.18Download](#)

Sentenza del 22 marzo 2018 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott.ssa Alessia Busato

La condotta del socio-amministratore di una s.r.l. che consista nell'abusivo esercizio del diritto di voto in assemblea – come, ad esempio, nel caso di ostruzionismo all'approvazione del bilancio d'esercizio – non configura un'ipotesi di responsabilità ex art. 2476 c.c., neppure con riferimento al comma 7 dell'articolo medesimo, dal momento che non costituisce un contributo intenzionale al compimento di un diverso atto gestorio dannoso per la società e dovendosi ritenere presupposto imprescindibile, per l'applicazione della norma in esame, la concorrente responsabilità degli amministratori nella causazione del danno eziologicamente riconducibile all'atto deciso o autorizzato dal socio stesso

La responsabilità dell'amministratore non è invocabile in ordine all'opportunità o meno delle scelte gestionali e della loro eventuale incidenza negativa sul patrimonio societario, dal momento che la sua configurabilità esige piuttosto la ricorrenza di un fatto illecito, ossia di un comportamento che integri la violazione di obblighi specifici, inerenti alla carica, o generali.

Ricorre la situazione di conflitto di interessi del socio allorquando lo stesso sia portatore di un interesse extrasociale – antitetico e incompatibile rispetto a quello

societario – che non possa essere perseguito dal socio se non mediante il corrispondente sacrificio dell'interesse societario. Nel perseguire l'interesse extrasociale, poi, il voto del socio in conflitto deve essere determinante per l'approvazione della deliberazione anche solo potenzialmente dannosa per la società.

Decisione resa con riferimento all'azione di responsabilità esercitata dal socio-persona giuridica di una s.r.l. nei confronti di un socio-amministratore che, in forza di previsioni statutarie, aveva de facto un diritto di veto sulle deliberazioni e assembleari e gestorie.

[Sent. 22.3.2018Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)

Sentenza del 22 marzo 2018 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott. Davide Scaffidi

Gli unici limiti entro cui l'ordinamento riconosce al socio di una s.r.l. la legittimazione a promuovere un'azione di responsabilità nei confronti di un altro socio sono quelli previsti dall'art. 2476 settimo comma c.c., secondo cui i soci della s.r.l. sono solidalmente responsabili con gli amministratori qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti

dannosi per la
società, i soci, i terzi, in tal modo ingerendo
nell'amministrazione della
società.

La mancata approvazione dei
bilanci da parte del socio, quand'anche illegittima, non
integra il diverso
presupposto previsto dall' art 2476 c.c. dal momento che, pur
essendo
suscettibile di arrecare un pregiudizio in via di fatto alla
società, in realtà
non costituisce un contributo intenzionale al compimento di un
diverso atto
gestorio dannoso per la società, dovendosi ritenere
presupposto imprescindibile
ai fini della configurazione della responsabilità solidale del
socio ex art.
2476 settimo comma c.c., la concorrente responsabilità degli
amministratori
nella causazione del danno eziologicamente riconducibile
all'atto deciso o
autorizzato dal socio stesso.

L'ordinamento predispose
quali meccanismi di tutela contro la violazione degli obblighi
di correttezza e
di collaborazione del socio nell'ambito della partecipazione
alla vita
assembleare del socio, l'esclusione dello stesso dalla
compagine sociale, o, in
ipotesi estrema, lo scioglimento della società per
impossibilità di
funzionamento dell'assemblea.

Ricorre una situazione di
conflitto di interessi del socio quando lo stesso sia
portatore di un interesse

extrasociale – antitetico e incompatibile rispetto a quello societario – che non possa essere perseguito dal socio se non mediante il corrispondente sacrificio dell'interesse societario.

La responsabilità dell'amministratore non è invocabile in ordine all'opportunità o meno delle scelte gestionali e della loro eventuale incidenza negativa sul patrimonio societario, dal momento che la sua configurabilità esige piuttosto la ricorrenza di un fatto illecito, ossia di un comportamento che integri la violazione di obblighi specifici, inerenti alla carica, o generali.

La omessa o ritardata sottoscrizione del verbale del consiglio di amministrazione da parte di uno degli amministratori non determina alcuna invalidità della delibera dell'organo gestorio, ma, al più, una mera irregolarità del relativo processo verbale.

Principi

espressi in ipotesi di rigetto di un'azione, proposta nei confronti di un amministratore e socio di società, per ottenere l'accertamento e la condanna al risarcimento, ex art.

2476 c.c., dei danni asseritamente cagionati da plurime condotte negligenti ed ostative, in relazione, in particolare, ad un esercizio del diritto di voto

abusivo, per conflitto di interessi, nella "forma" del diritto di veto consentito dall'assetto statutario.

Nel dettaglio la curia bresciana ha affermato che l'esercizio di veto da parte del socio nella delibera di approvazione dei bilanci, pur essendo suscettibile di arrecare un pregiudizio in via di fatto alla società, non configura la fattispecie disciplinata dall'art 2476 settimo comma c.c, in quanto difetta della concorrente responsabilità degli amministratori nella causazione del danno eziologicamente riconducibile all'atto deciso o autorizzato dal socio stesso.

I giudici, inoltre, hanno ritenuto che la proposta, peraltro non approvata, di azzerare i compensi degli amministratori non integra una situazione conflitto di interessi, quando tale scelta è dettata dalla sola opportunità di scongiurare l'avvio di procedimenti di verifica fiscale nei confronti della società.

Sul punto, è stato sottolineato che, in tema di conflitto di interessi socio/amministratore e di compensi dell'amministratore, deve essere specificatamente allegata l'effettiva consistenza dell'interesse extrasociale perseguito dal socio nonché di quello societario compromesso, non potendosi limitare ad un generico risparmio di spesa causato dalla forte contrazione delle vendite o da difficoltà di tipo fiscale.

[Sent. 22.3.2018Download](#)

(Massima

a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 19 marzo 2018, n. 840 – Giudice designato: dott. Stefano Rosa

In tema di successione nei contratti aziendali, è onere di chi invochi gli effetti “automatici” dell’art. 2558 c.c. comprovarne i presupposti e cioè che sia effettivamente intervenuta una cessione di azienda o di un ramo di azienda, secondo la definizione dell’art. 2555 c.c. A tal fine, alla pluralità di beni (ceduti) deve accompagnarsi il requisito dell’organizzazione attuale e non solo futura (conf. Cass. n. 21481/2009), sicché non può essere decisiva la astratta e statica idoneità del complesso di beni ad essere (divenire) azienda.

In particolare, ai fini dell’accertamento del subentroex legedel cessionario (del ramo) di azienda nel contratto di *leasing* finanziario immobiliare, deve essere provata l’appartenenza del rapporto contrattuale ad una azienda di effettiva operatività (attuale, pregressa o potenziale) in capo al titolare (cedente), essendo presupposto dell’art. 2558 c.c. non il mero godimento del bene in *leasing*, ma il suo inserimento nella dinamica di impresa; né potrebbe, infatti, il contraente ceduto subire gli effetti propri della predetta norma esclusivamente sulla base della mera declamazione (ad opera delle parti dell’atto di cessione) dell’esistenza di un ramo aziendale e dell’appartenenza del bene oggetto del contratto di locazione a tale ramo, ovvero sulla base della mera intenzione del cessionario di utilizzare in modo produttivo gli immobili (e rapporti contrattuali di godimento) conferiti.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dalla società Alfa s.r.l. (cessionaria del ramo di azienda) nei confronti della società Beta s.p.a. (società di leasing) al

fine di ottenere: (i) l'accertamento del proprio subentro ex lege nel contratto di leasing immobiliare originariamente sottoscritto da Gamma s.r.l. (cedente, poi fallita); (ii) la condanna della società di leasing alla restituzione, in proprio favore, dell'imposta indebitamente riscossa o, in alternativa, il risarcimento del danno provocato dall'errore nella riscossione; (iii) il ricomputo del debito residuo e dei canoni di locazione inesattamente determinati; (iv) la restituzione dell'interesse versato con riferimento ad una rata del canone di locazione, ritenuto usurario.

Le istanze dell'attrice, in particolare, fondavano sull'asserito trasferimento, in suo favore, del contratto di locazione finanziaria immobiliare (originariamente sottoscritto da Gamma, cedente) per effetto di cessione del ramo di azienda da parte di Gamma s.r.l. (poi fallita): trasferimento contestato dalla convenuta Beta (società di leasing), che si era sempre rifiutata di volturare il contratto nonostante la percezione dei canoni da parte dell'attrice Alfa s.r.l.

Le ulteriori domande presupponevano la previa declaratoria giudiziale del subentro di Alfa nel rapporto di leasing immobiliare originariamente costituito tra Beta e Gamma.

Il Tribunale, accertata l'insussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 2558 c.c., ha rigettato le domande proposte dall'attrice.

[Sent. 19.3.18, n. 840Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Decreto del 27 febbraio 2018 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

È ammissibile la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ex artt. 182-*bis* e 182-*septies* l.f., quando il piano prevede che i creditori vengano soddisfatti non mediante la liquidazione dell'attivo patrimoniale – in larga parte formato da immobili – ma esclusivamente mediante le disponibilità liquide già esistenti presso le casse sociali e l'apporto di finanza esterna da parte dei soci.

E' possibile estendere, ex art. 182-*septies* l.f., gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ad una banca non aderente qualora siano ravvisabili i presupposti quantitativi di cui ai commi 1 e 2 di tale norma, posto che: *i*) il ceto creditorio della società debitrice è rappresentato per la quasi totalità da banche e quelle aderenti rappresentano oltre la metà dei crediti della categoria; *ii*) sussistono posizioni giuridiche e interessi economici omogenei, considerata la natura chirografaria dei crediti delle banche interessate; *iii*) risulta verificata dall'attestatore l'insussistenza di alternative concretamente praticabili più favorevoli in caso di liquidazione del patrimonio della società debitrice; *iv*) sono state documentate le trattative intercorse fra la società debitrice e il ceto creditorio.

Principi espressi in ipotesi di accoglimento della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, della quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti

di legge in assenza di opposizioni da parte degli interessati.

[Decr. 27.02.2018Download](#)

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Ordinanza del 5 febbraio 2018 – Presidente relatore: dott. Stefano Rosa

In tema di concorrenza sleale, ai fini della concessione della misura cautelare dell'inibitoria a seguito di descrizione, appare incoerente rispetto alla *ratio* dell'istituto, che risponde ad una logica di prevenzione del danno o del maggior danno, pretendere la compiuta attuazione di un programma di sviamento e storno di clientela e collaboratori quale presupposto della misura, risultando sufficiente l'acquisizione, in sede di descrizione, di consistenti indizi circa la natura potenzialmente non lecita dell'attività svolta dal soggetto contro il quale la predetta misura sia richiesta.

Nel caso di specie, in particolare, in sede di descrizione erano state rinvenute numerose e-mail ad oggetto lavorativo sul telefono cellulare dell'amministratore (di fatto) della società contro cui la misura era stata richiesta, ritenendosi pertanto che il carattere personale del mezzo informatico adoperato per i contatti commerciali e l'occultamento della (inequivoca) qualità di amministratore (di fatto) deponessero per una occulta utilizzazione di dati commerciali pertinenti alla società ricorrente in sede cautelare, intesa a determinare una più agevole collocazione sul mercato della concorrente di nuova costituzione (contro cui la misura era

stata chiesta).

Il principio è stato espresso nel giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. promosso da una s.r.l.s. (reclamante) nei confronti di una s.r.l. (reclamata) avverso l'ordinanza cautelare che aveva inibito alla reclamante e all'amministratore (di fatto) della medesima società di intrattenere rapporti commerciali, per un periodo di tempo determinato, con taluni clienti ed intermediari della reclamata.

La reclamante, in particolare, chiedeva la revoca dell'ordinanza impugnata o comunque la riduzione del periodo di divieto, affermando la sostanziale inettitudine della documentazione acquisita in sede di descrizione a comprovare un'attività illecita – sul piano concorrenziale – ad essa imputabile.

Sul punto il Tribunale, ritenuta la descrizione quale momento di presumibile interruzione dell'attività illecita (sul piano concorrenziale), in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, ha parzialmente accolto il reclamo disponendo la riduzione del periodo di divieto.

[Ord. 5.2.18Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

**Sentenza del 10 gennaio 2018
– Presidente: Dott. Donato**

Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

Al fine di ritenere sussistente la responsabilità degli amministratori e dei sindaci di una società fallita ex art. 146 L.

Fall., è necessario che l'attore offra elementi decisivi per dimostrare che

esistevano elementi tali da dover indurre a considerare le proiezioni future

come false e totalmente infondate, dal momento che la valutazione della

condotta degli amministratori deve essere effettuata *ex ante* e non *ex*

post. Il fatto che siano state maturate delle perdite non è di per sé

indice di responsabilità, soprattutto laddove queste siano sempre state

evidenziate nei bilanci e gli organi sociali abbiano provveduto a coprirle.

La richiesta di rinvio a giudizio, che si risolve nella mera indicazione dei capi d'accusa, così come le sentenze di patteggiamento a carico

degli amministratori non forniscono di per sé elementi probatori sufficienti a

dimostrare la responsabilità ex art. 146 L. Fall.

Principi

espressi all'esito del processo di appello promosso dalla curatela di un

fallimento avverso la sentenza di primo grado che aveva negato la

responsabilità degli amministratori e sindaci della fallita ai

sensi dell'art.

146 L. Fall.

[Sent. 10.01.2018Download](#)

(Massime

a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 4 novembre 2017, n. 3171 – Presidente relatore: Dott. Stefano Rosa

La natura contrattuale della responsabilità della capogruppo nei confronti dei soci e dei creditori delle società etero-dirette non esime costoro dalla prova dei comportamenti dell'impresa *holding* concretamente posti in essere, non valendo la presunzione di direzione e coordinamento ad invertire l'onere della prova in relazione alla allegazione di inadempimento dei supposti obblighi contrattuali.

Tale onere di allegazione e prova riguarda sia il comportamento della *holding* sia il nesso causale tra tali condotte ed il danno lamentato: laddove, in particolare, non può legittimamente concepirsi l'inadempimento della capogruppo per il sol fatto del mancato raggiungimento del risultato atteso dal creditore o dal socio e ciò in considerazione della distinzione normativa tra posizione di direzione e coordinamento e violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale attuata in conflitto d'interessi della capogruppo (in favore proprio o altrui), ossia dell'esigenza che il concreto abuso della direzione, il quale in nessun modo può essere presunto, sia oggetto di specifica allegazione e prova di chi affermi la responsabilità *de quo*,

dovendosi peraltro escludere l'applicabilità della responsabilità ex art. 2497 c.c. ai comportamenti omissivi.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal socio di s.r.l., poi fallita, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del depauperamento patrimoniale della società dal medesimo partecipata per effetto di appalti asseritamente assegnati a corrispettivo "gonfiato" rispetto a quello di mercato e comunque caratterizzati da una gestione contabile di cantiere irregolare; in diritto, l'attore richiamava la responsabilità per la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale attuata in conflitto di interessi ex art. 2497 c.c., convenendo in giudizio la società presunta controllante (esercitante la direzione nei confronti della s.r.l. dallo stesso partecipata), nonché altri soggetti (enti e persone fisiche) presunti compartecipi e/o traenti vantaggio dagli illeciti denunciati.

Sul punto il Tribunale, accertata la carenza dei presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 2497 c.c., ha rigettato le domande formulate dall'attore.

[Sent. 4.11.17, n. 3171Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 17 ottobre 2017, n. 2946 – Presidente relatore: dott. Stefano Rosa

La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non costituisce un "vincolo di giudicato" quanto ai fatti

materiali oggetto dell'imputazione; essa, tuttavia, ha valore di elemento di prova dell'ammissione di responsabilità dell'imputato, dovendo pertanto il giudice civile argomentare sulla mancata considerazione di tale evento processuale (conf. Cass. n. 22213/2013).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dalla curatela fallimentare di una s.r.l. nei confronti dell'amministratore unico della società, poi fallita, ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 146 l. fall. in relazione ai comportamenti dallo stesso tenuti quale amministratore unico della fallita, avuto particolare riguardo ad ingiustificati prelievi in contanti e a mezzo bonifici, distrazione di merci e beni strumentali, indebita compensazione tra credito proprio di finanziamento soci e credito della fallita verso terzi.

In particolare, la responsabilità dell'amministratore unico convenuto risultava, in tesi, corroborata dal fatto che costui avesse chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nell'ambito del procedimento penale attivato per i fatti suesposti.

[Sent. 17.10.17, n. 2946Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

**Decreto del 26 settembre 2017
– Presidente: dott. Stefano
Rosa – Giudice relatore:**

dott. Stefano Franchioni

In tema di ammissione al passivo, pur essendo tendenzialmente esclusa l'applicabilità al credito per compenso di appalto d'opera del privilegio previsto per i crediti dell'impresa artigiana relativamente ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (conf. Cass. 20116/2010), detto privilegio può ritenersi applicabile laddove sia verificata in concreto la prevalenza dell'attività lavorativa prestata dall'impresa rispetto alla fornitura della materia prima ed alle spese generali.

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. promosso dal creditore, nel caso di specie, un'impresa artigiana, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva disposto l'ammissione del credito integralmente al chirografo, trattandosi di credito relativo a corrispettivi per l'esecuzione di opere in subappalto.

L'opponente, in particolare, chiedeva l'ammissione del credito al privilegio c.d. artigiano censurando l'erronea applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale che afferma l'incompatibilità tra il contratto d'appalto e l'impresa artigiana del creditore.

Sul punto il Tribunale, accertata la prevalenza dell'attività lavorativa svolta dall'impresa rispetto alla fornitura eseguita, nonché la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini del riconoscimento del privilegio c.d. artigiano, ha parzialmente accolto l'opposizione e, in parziale riforma del decreto di esecutività dello stato passivo, ha disposto l'ammissione di parte del credito dell'opponente al privilegio c.d. artigiano (ex art. 2751-bis, n. 5, c.c.).

[Decr. 26.9.17Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)